

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

COMMI DA 198 A 209 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 - ART. 244 DEL DL N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - LEGGE N. 77 DEL 17 LUGLIO 2020 - LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 - COMMI 185-187, ARTICOLO 1, L. 178/2020 - ART. 1. COMMA 45, LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021, LEGGE N. 197 DEL 29 DICEMBRE 2022

---

#### Finalità

Stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.


#### Soggetti beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

#### Attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività:

- Attività di **ricerca e sviluppo (R&S)** ossia ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
- Attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.



Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

- Attività di **design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

### Spese ammissibili

Le voci di spesa ammissibili per determinare la base di calcolo del credito sono a titolo puramente indicativo, da approfondire per ogni tipologia di attività, includono:

- a) **spese del personale** direttamente impiegato nell'attività;
- b) **quote di ammortamento** o **canoni** relativi a beni utilizzati nel progetto (nel limite del 30% del costo del personale);
- c) **contratti** con coinvolgimento diretto del soggetto commissionario nelle attività agevolate;
- d) **servizi di consulenza** (nel limite del 20% del costo del personale);
- e) **servizi per forniture e materiale** (nel limite del 30% del costo del personale);
- f) **spese per certificazione contabile**, riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti).

Solo per l'attività di ricerca e sviluppo sono riconosciute, nelle spese ammissibili, le **quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di **privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di **€ 1 milione** e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

## Calcolo dell'agevolazione

La base di calcolo del credito d'imposta è costituita dai costi sostenuti nell'anno al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Alla base di calcolo si applicano le seguenti percentuali e limiti:

➤ **Ricerca e Sviluppo:**

- fino al 2022: **20%**, fino ad un massimo di **4 milioni di euro**;
- dal 2023: **10%**, fino ad un massimo di **5 milioni di euro**;

Per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, inclusi i progetti di Ricerca e Sviluppo in materia di Covid-19, realizzati da imprese localizzate nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al 2023 al:

- **45%** per le piccole imprese;
- **35%** per le medie imprese;
- **25%** per le grandi imprese.

➤ **Innovazione tecnologica e Design ed ideazione estetica:**

- fino al 2023: **10%**, nel limite massimo di **€ 2 milioni**;
- nel 2024 e 2025: **5%**, nel limite massimo di **€ 2 milioni**.

➤ **Innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica:**

- fino al 2022: **15%**, nel limite massimo di **€ 2 milioni**;
- nel 2023: **10%**, nel limite massimo di **€ 4 milioni**;
- nel 2024 e nel 2025: **5%**, nel limite massimo annuale di **€ 4 milioni**.

## Adempimenti e fruizione del credito d'imposta

Il credito si applica alle spese in ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.

Il credito si applica alle spese in innovazione e design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Per poter fruire del credito è necessario:

- certificazione delle spese sostenute da parte di un revisore;
- redazione e conservazione di una relazione tecnica asseverata predisposta a cura del responsabile delle attività ammissibili, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

È inoltre prevista la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative (adempimento non obbligatorio).

Il credito di imposta non è cedibile o trasferibile ma è cumulabile con altre agevolazioni nel limite del costo sostenuto; il credito inoltre non concorre alla formazione del reddito e nemmeno della base imponibile dell'IRAP.